

**N. 02706/2012 REG.PROV.CAU.
N. 04536/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4536 del 2012, proposto da:

Asanisimasa s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;

Roma Capitale - Municipio XX;

nei confronti di

La Maison Retrouvée S.r.l. e Associazione Commercio Roma Nord, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marco Paoletti, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Barnaba Tortolini 34;

Domenico Mondì Ditta Individuale;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II

TER n. 02075/2012, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO - MCP

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di La Maison
Retrouvée S.r.l. e della Associazione Commercio Roma Nord;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo
regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il
Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Siracusa e Paoletti;

Considerato che è pacifico che allo stato manca il titolo che consente
l'occupazione del suolo pubblico, non essendovi stata alcuna
autorizzazione da parte del Comune;

Considerato che l'autorizzazione paesaggistica da ultimo concessa (prot.
N. 47855 del 12 giugno 2012) attiene a procedimento volto
all'autorizzazione, attualmente pendente presso il Comune di Roma,
sicché non è invocabile nella controversia in esame che riguarda invece la
rimozione di opere installate in mancanza di titolo;

Ritenuto, in conseguenza, che non può essere accolta l'istanza cautelare,
fermo restando l'obbligo del Comune di Roma di concludere in maniera
sollecita il formale procedimento di autorizzazione all'occupazione di
suolo pubblico;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4536/2012).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)